

WINKLER & SANDRINI

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
Dottori Commercialisti - Revisori Contabili

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater

Dottori Commercialisti e Revisori Contabili

Peter Winkler

Stefan Sandrini

Stefan Engele

Martina Malferttheiner

Oskar Malferttheiner

Stefano Seppi

Massimo Moser

Andrea Tinti

Michael Schieder

Carla Kaufmann

Rechtsanwalt - avvocato

Chiara Pezzi

Mitarbeiter - Collaboratori

Karoline de Monte

Iwan Gasser

Thomas Sandrini

Mariatheresia Obkircher

Circolare

numero:	64i
del:	2024-08-29
autore:	Andrea Tinti

A tutti i clienti interessati

Trasmissione telematica dei dati al Sistema Tessera Sanitaria: termine 30.9.2024 per il I semestre 2024

La **tessera sanitaria**, che contiene anche il codice fiscale rilasciato dall'Agenzia delle Entrate, viene utilizzata ogni volta che il cittadino si reca dal medico, acquista un medicinale in farmacia, prenota un esame in un laboratorio di analisi, beneficia di una visita specialistica in ospedale e alla ASL o quando fruisce di cure termali e, comunque, ogni volta che deve certificare il proprio codice fiscale.

Come noto¹, i **soggetti che erogano prestazioni sanitarie e veterinarie**, ovvero le strutture sanitarie accreditate e dagli iscritti all'albo dei Medici Chirurghi e degli odontoiatri, **devono inviare al Sistema Tessera Sanitaria** (d'ora in avanti STS) i dati relativi alle **prestazioni erogate** ai contribuenti e loro familiari a carico².

Sono tenuti alla trasmissione dei dati al Sistema Sanitario anche i soggetti obbligati che adottano il regime di vantaggio³ o il regime forfetario per gli autonomi⁴.

La periodicità di invio al Sistema Tessera Sanitaria dei dati delle spese sanitarie è **semestrale**⁵. Si riepilogano le prossime scadenze per l'invio dati al Sistema TS.

Documenti di spesa pagati per Spese sanitarie e veterinarie nel periodo	Scadenza invio
01.01.2024 – 30.06.2024	30.9.2024
01.07.2024 – 31.12.2024	31.01.2025

Ricordiamo, che per gli anni 2019-2023 i soggetti tenuti all'invio dei dati al STS **non poteva-**

¹ Vedasi nostra ultima circolare n. 5/2024

² Art. 12, DLgs. 8.1.2024 n. 1

³ Ex art. 27 co. 1, 2 e 7 del DL 98/2011, conv. L. 111/2011, detti anche contribuenti minimi;

⁴ Ex art. 1 co. 54-89 della L. 23.12.2014 n. 190 e art. 1 co. 9-11 della L. 30.12.2018 n. 145

⁵ Nel dettaglio, l'art. 7 co. 1-bis del DM 19.10.2020 stabilisce che, per le spese sanitarie sostenute a partire dal 1° gennaio 2024, la trasmissione dei relativi dati è effettuata con cadenza semestrale, secondo le seguenti scadenze: entro il 30 settembre di ciascun anno, per le spese sanitarie sostenute nel primo semestre del medesimo anno; entro il 31 gennaio di ciascun anno, a partire dal 2025, per le spese sanitarie sostenute nel secondo semestre dell'anno precedente.

⁶ Il calendario dei termini per la trasmissione delle eventuali correzioni dei dati delle spese sanitarie e veterinarie già trasmessi al Sistema TS ... è pubblicato per ciascun anno, sul portale del Sistema TS www.sistemats.it – vedasi D.m. 19 ottobre 2020, al novellato comma 2-ter dell'articolo 7.

no emettere fattura elettronica⁷ con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al STS⁸. Tale **divieto** di emettere fattura elettronica è stato **esteso anche al 2024**⁹.

Tale divieto vale anche per le operazioni per le quali l'interessato ha manifestato l'opposizione all'invio dei dati al STS. Pertanto, dovrà essere emessa fattura in modalità cartacea da parte degli operatori sanitari in tutte le situazioni in cui sia richiesto l'invio al Sistema TS a prescindere dal fatto che il suddetto invio poi effettivamente avvenga¹⁰.

È altresì vietata l'emissione di fatture in formato elettronico mediante SdI da parte dei soggetti che, pur non essendo tenuti all'invio dei dati al Sistema TS, emettono fatture relative a prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle **persone fisiche**¹¹. Il divieto in esame vale solo per le operazioni B2C (verso il consumatore). Le prestazioni sanitarie il cui committente è un soggetto diverso da una persona fisica (B2B) sono invece documentate da fattura elettronica via SDI, indipendentemente dal fatto che siano rese "materialmente nei confronti delle persone fisiche"¹².

Inoltre, è fatto divieto di trasmettere i dati relativi alle prestazioni sanitarie anche nell'ambito del c.d. "esterometro"¹³.

1 Introduzione all'invio dei dati al STS

Le attuali disposizioni¹⁴ prevedono che il **Sistema Tessera Sanitaria (STS)** ogni anno mette a disposizione dell'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle prestazioni erogate ai contribuenti e loro familiari a carico, al fine di consentire alla stessa di rendere disponibile telematicamente entro il 30.4 il mod. 730 / REDDITI precompilato.

Al tal fine, le stesse disposizioni¹⁵ stabiliscono che le suddette informazioni (concernenti spese sanitarie sostenute dai cittadini) debbano essere trasmesse telematicamente al Sistema Tessera dai soggetti a ciò obbligati.

Per poter effettuare l'invio dei dati al STS i soggetti interessati devono essere accreditati al STS.

2 Soggetti interessati all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria

Elenchiamo qui di seguito i soggetti interessati alla trasmissione dei dati al STS:

2.1 Soggetti già interessati dal 2015

Questi soggetti dovevano già essere in possesso delle credenziali di accesso al STS dal 2015¹⁶:

- farmacie pubbliche e private;
- aziende sanitarie, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i policlinici universitari, i presidi di specialistica ambulatoriale, le strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, gli altri presidi e strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari;
- medici iscritti all'albo dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri.

7 ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127

8 Art. 10-bis del DL 119/2018, così come modificato dall'art 15 del DL 124/2019, c.d. "Collegato alla Finanziaria 2020", modificato con legge di bilancio 2021 (L. 30.12.2020 n. 178) Art. 1 c. 1105

9 Proroga contenuto nel decreto legge 30.12.2023 n. 215 c.d. "milleproroghe"

10 Art. 10-bis del DL 119/2018

11 Art. 9-bis del DL 135/2018

12 Risposta interpello Ag. Entrate 307/2019; va comunque rispettata la privacy, e nel documento via SDI non devono essere inseriti i nominativi dei pazienti – vedi risp. Interpello 307/2019 e Faq 19.7.2019;

13 Risposta interpello Agenzia Entrate 1.8.2019 n. 327

14 Art. 1 D.Lgs. n. 175/2014, Decreto "Semplificazioni"

15 L'art. 3 co. 3 del DLgs. 175/2014

16 Art. 3, c. 3 D.Lgs. n. 175/2014

2.2 Soggetti interessati dal 2016

Questi soggetti dovevano richiedere le credenziali di accesso al STS entro il 30 settembre 2016¹⁷:

- strutture autorizzate all'erogazione di servizi sanitari non accreditate.

2.3 Ulteriori soggetti interessati dal 2016

Questi soggetti dovevano richiedere le credenziali di accesso al STS entro il 31 ottobre 2016¹⁸:

- “parafarmacie”¹⁹;
- iscritti all'albo degli psicologi;
- iscritti all'albo degli infermieri;
- iscritti all'albo delle ostetriche/i;
- iscritti all'albo dei tecnici sanitari di radiologia medica;
- esercenti l'arte sanitaria ausiliaria di ottico²⁰;
- iscritti all'albo dei veterinari.

2.4 Soggetti obbligati dal 2020

Con un decreto ministeriale di fine anno 2019²¹ sono stati individuati nuovi esercenti professioni sanitarie obbligati all'invio dei dati al STS, a decorrere dalle spese sostenute dal 1° gennaio 2019. Si tratta in particolare dei seguenti soggetti:

- a) gli iscritti all'albo della professione sanitaria di tecnico sanitario di laboratorio biomedico;
- b) gli iscritti all'albo della professione sanitaria di tecnico audiometrista;
- c) gli iscritti all'albo della professione sanitaria di tecnico audioprotesista;
- d) gli iscritti all'albo della professione sanitaria di tecnico ortopedico;
- e) gli iscritti all'albo della professione sanitaria di dietista;
- f) gli iscritti all'albo della professione sanitaria di tecnico di neurofisiopatologia;
- g) gli iscritti all'albo della professione sanitaria di tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare;
- h) gli iscritti all'albo della professione sanitaria di igienista dentale;
- i) gli iscritti all'albo della professione sanitaria di fisioterapista;
- j) gli iscritti all'albo della professione sanitaria di logopedista;
- k) gli iscritti all'albo della professione sanitaria di podologo;
- l) gli iscritti all'albo della professione sanitaria di ortottista e assistente di oftalmologia;
- m) gli iscritti all'albo della professione sanitaria di terapeuta della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva;
- n) gli iscritti all'albo della professione sanitaria di tecnico della riabilitazione psichiatrica;
- o) gli iscritti all'albo della professione sanitaria di terapeuta occupazionale;
- p) gli iscritti all'albo della professione sanitaria di educatore professionale;
- q) gli iscritti all'albo della professione sanitaria di tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro;
- r) gli iscritti all'albo della professione sanitaria di assistente sanitario;
- s) gli iscritti all'albo dei biologi.

17 Art. 3, c. 3 del D.Lgs. n. 175/2014 – come modificato dall'art. 1, c. 949, lett. a) della L. n. 208 del 2016

18 Art. 1 e 2 del DM 01.09.2016

19 esercizi commerciali di cui all'art. 4, comma 1, lett. d), e) e f), D.Lgs. n. 114/98, che svolgono l'attività di distribuzione al pubblico di farmaci ai sensi dell'art. 5, DL n. 223/2006, ai quali è stato assegnato il codice identificativo univoco previsto dal Decreto del Ministro della salute 15.7.2004

20 solo quelli che hanno effettuato la comunicazione al Ministero della salute di cui agli art. 11, comma 7 e 13, D.Lgs. n. 46/97 ovvero per le spese sanitarie sostenute dal 2022 l'obbligo riguarda l'arte ausiliaria di ottico registrati in Anagrafe tributaria con codice attività – primario o secondario – 47.78.20 “Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia”.

21 DM 22.11.2019 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, pubblicato sulla G.U. del 04.12.2019 n. 284

2.5 Soggetti obbligati dal 2021

Con un decreto ministeriale del 2021²² l'obbligo di invio dei dati in esame è stato esteso agli iscritti agli Elenchi speciali delle professioni sanitarie, di seguito elencati. :

- Iscritti all'elenco speciale di tecnico sanitario di laboratorio biomedico;
- iscritti all'elenco speciale di tecnico audiometrista;
- iscritti all'elenco speciale di tecnico audioprotesista;
- iscritti all'elenco speciale di tecnico ortopedico;
- iscritti all'elenco speciale di dietista;
- iscritti all'elenco speciale di tecnico di neurofisiopatologia;
- iscritti all'elenco speciale di tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria / perfusione cardiovascolare;
- iscritti all'elenco speciale di igienista dentale;
- iscritti all'elenco speciale di fisioterapista;
- iscritti all'elenco speciale di logopedista;
- iscritti all'elenco speciale di podologo;
- iscritti all'elenco speciale di ortottista e assistente di oftalmologia;
- iscritti all'elenco speciale di terapeuta della neuro / psicomotricità dell'età evolutiva;
- iscritti all'elenco speciale di tecnico della riabilitazione psichiatrica;
- iscritti all'elenco speciale di terapeuta occupazionale;
- iscritti all'elenco speciale di educatore professionale;
- iscritti all'elenco speciale di tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro;
- iscritti all'elenco speciale di massofisioterapisti il cui titolo è stato conseguito ex Legge n. 403/71.

La Federazione nazionale degli Ordini sopra elencati e l'Ordine dei biologi rendono disponibile al STS l'elenco dei soggetti iscritti e quindi potenzialmente tenuti all'adempimento in esame con riferimento alle spese sanitarie delle persone fisiche sostenute a decorrere dall'1.1.2021.

2.6 Soggetti obbligati dal 2023

Con un decreto ministeriale 2023²³ l'obbligo di invio dei dati in esame è stato esteso per le spese sostenute dal 1.1.2023:

- infermieri pediatrici con profilo professionale individuato dal DM n. 70/97²⁴.

3 Disposizioni particolari per i soggetti che effettuano operazioni esenti e che hanno optato per la dispensa ai fini IVA dagli obblighi di fatturazione e registrazione²⁵

Non occorre trasmettere al STS i dati relativi alle prestazioni per le quali è possibile beneficiare della **dispensa dagli obblighi di fatturazione e di registrazione**, per le quali, quindi non sono stati emessi documenti fiscali (fatture e ricevute fiscali)²⁶.

Vi è invece l'obbligo di trasmissione dei dati al STS anche per questi soggetti qualora:

- il cliente, a fronte della prestazione sanitaria esente, abbia richiesto il rilascio del documento fiscale;
- si tratti di particolari tipologie di prestazioni sanitarie²⁷ per le quali non è possibile beneficiare dell'esonero da tali obblighi (di fatturazione ecc).

Quindi, i dati devono essere inviati al STS in tutti i casi in cui a fronte della prestazione sanitaria sia stato emesso **un documento fiscale**.

²² DM 16.07.2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, pubblicato sulla G.U. del 03.08.2021 n. 184

²³ Decreto 22.5.2023 il MEF, che ha introdotto la nuova lett. h) al comma 1 dell'art. 1, DM 1.9.2016,

²⁴ ex. dell'art. 1, comma 1, DM n. 70/97 l'infermiere pediatrico è „l'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante e dell'iscrizione all'albo professionale, è responsabile dell'assistenza infermieristica pediatrica“

²⁵ Art. 36-bis del DPR 633/72

²⁶ R.M. nr. 7/E del 16.01.2018

²⁷ In base all'art. 36-bis c. 1: le operazioni di cui all'art. 10 numeri 18) e 19)

4 Accreditamento al STS

Per poter effettuare l'invio dei dati al STS i soggetti sopra citati devono essere in possesso delle credenziali di accesso al STS. A tal fine il soggetto obbligato (il titolare di partita IVA; il rappresentante legale dell'esercizio commerciale o il professionista sanitario iscritto all'albo) deve richiedere le credenziali di accesso al servizio STS.

Le modalità per la richiesta delle credenziali sono indicate sul sito del STS²⁸.

5 Modalità di comunicazione dei dati

L'invio dei dati può essere effettuato:

- direttamente, utilizzando l'apposita applicazione web disponibile sul sito Internet www.sistemats.it oppure tramite il proprio software, opportunamente integrato con le funzionalità necessarie per dialogare via web services, conformemente alle specifiche tecniche fornite dal STS²⁹;
- tramite un soggetto terzo delegato (commercialista, associazione di categoria / abilitati all'invio telematico)

5.1 Delega ad un intermediario per l'invio dei dati al STS

In caso di invio dei dati tramite un intermediario, il soggetto obbligato deve accedere all'area riservata del STS utilizzando le proprie credenziali ed indicare il soggetto terzo che intende delegare all'invio. Verificata l'idoneità del soggetto indicato, il sistema invia al soggetto delegato un link per il perfezionamento della delega.

5.2 Abrogazione dell'obbligo di invio dei corrispettivi

È stato abrogato in via definitiva l'obbligo di trasmissione dei **corrispettivi giornalieri** al Sistema Tessera Sanitaria, da parte dei commercianti al minuto³⁰ e che sono tenuti all'invio dei dati delle spese sanitarie e veterinarie a detto Sistema (ad es. farmacie parafarmacie, ottici). L'obbligo avrebbe dovuto entrare in vigore a decorrere dall'1.1.2024³¹.

6 Dati da trasmettere al STS

I dati dei documenti di spesa (scontrini, fatture, ricevute) da trasmettere al Sistema Tessera Sanitaria sono:

- le spese sanitarie/veterinarie sostenute nel periodo di riferimento;
- i rimborsi effettuati nel periodo di riferimento per prestazioni non erogate o parzialmente erogate;
- **la modalità di pagamento**³² (salvo che per i casi di esclusione).

La trasmissione dei dati relativi alle spese sanitarie segue il "**criterio di cassa**"³³. I dati relativi alle spese sanitarie sono quindi trasmessi al Sistema Tessera Sanitaria tenendo conto della **data dell'avvenuto pagamento**, a prescindere dal fatto che il documento di spesa riporti una data precedente. Pertanto, nel caso di fattura emessa nell'anno 2021, per la quale il pagamento

²⁸ <https://sistemats1.sanita.finanze.it/portale/>

²⁹ Di cui al Decreto ministeriale 19 ottobre 2020. Informiamo che il DM 22 dicembre 2022 e il DM 28 dicembre 2022 hanno modificato le specifiche tecniche e le modalità operative, di cui al decreto ministeriale 19 ottobre 2020 per la trasmissione al Sistema tessera sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche, a seguito di alcune modifiche normative intervenute. In particolare dal 2023 è necessario comunicare anche le informazioni relative ai c.d. „bonus vista“ e „bonus psicologico“, riportate sui documenti fiscali.

³⁰ che effettuano operazioni di cui all'art. 22 del DPR 633/72

³¹ art. 4-quinquies co. 3 del DL 145/2023 convertito

³² Art. 2, c. 1 del Decreto Ministeriale del 19.10.2020

³³ Vedasi FAQ Sistemats e anche specifiche tecniche di cui all'Allegato A al DM 19 ottobre 2020 oltre a comma 2-bis all'art. 7, D.M. 19 ottobre 2020 secondo cui: „per la scadenza della trasmissione dei dati delle spese sanitarie e veterinarie, si fa riferimento alla data di pagamento dell'importo di cui al documento fiscale“

sia stato effettuato a gennaio 2022, la spesa sanitaria non va trasmessa tra quelle relative al 2021.

Trattandosi di dati che verranno messi a disposizione dal STS ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata³⁴, gli stessi non potranno che riguardare le prestazioni rese **nei confronti di soggetti privati**.

Tali dati riguardano le ricevute di pagamento, le fatture e scontrini fiscali relativi alle spese sanitarie sostenute dal contribuente e dai suoi familiari a carico nell'anno di riferimento e i rimborsi erogati. I dati e le tipologie di spesa sono dettagliatamente individuati nel provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

Per ciascuna spesa o rimborso i dati da trasmettere sono i seguenti:

- codice fiscale del contribuente o del familiare a carico cui si riferisce la spesa o il rimborso;
- codice fiscale o partita IVA e cognome e nome o denominazione del soggetto obbligato alla comunicazione dei dati;
- data del documento che attesta la spesa;
- tipologia della spesa;
- importo della spesa o del rimborso;
- **modalità di pagamento**³⁵.

Le possibili tipologie di spesa differiscono a seconda del soggetto che certifica la spesa e provvede all'invio dei dati. Riportiamo qui di seguito le codifiche³⁶ in base alle varie tipologie di soggetti obbligati all'invio.

Farmacie pubbliche e private

- TK Ticket per farmaci o prestazioni nell'ambito del SSN (quota fissa e/o differenza con il prezzo di riferimento).
- FC Farmaco, anche omeopatico.
- FV Farmaco per uso veterinario.
- PI Protesica e integrativa.
- AD Acquisto / affitto di dispositivo medico CE.
- AS Spese sanitarie per prestazioni erogate dalle farmacie (ad esempio, ecocardiogramma, spirometria, Holter pressorio e cardiaco, test per glicemia / colesterolo, misurazione della pressione sanguigna, ecc.).
- AA Altre spese.

Strutture sanitarie pubbliche e private accreditate dal SSN / SASN³⁷ e strutture sanitarie pubbliche e private autorizzate

- TK Ticket (franchigia, quota fissa, pronto soccorso e accesso diretto).
- SR Spese per prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, escluse le prestazioni di chirurgia estetica e medicina estetica. Visita medica generica e specialistica o prestazioni diagnostiche e strumentali. Prestazioni chirurgiche (escluse le prestazioni di chirurgia / medicina estetica). Ricoveri ospedalieri, al netto del comfort. Certificazione medica.
- CT Cure termali.
- PI Protesica e integrativa (extra farmacia e strutture accreditate).
- IC Intervento di chirurgia estetica e di medicina estetica ambulatoriale o ospedaliera.
- FV Farmaco per uso veterinario. Tale voce è prevista soltanto per le strutture autorizzate. L'acquisto di medicinali ad uso veterinario, per le sole strutture autorizzate³⁸.

34 Punto 1.1 del Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 31.7.2015, n. 103408

35 Art. 2, c. 1 del Decreto Ministeriale del 19.10.2020

36 DDMM 31.07.2015; 2.8.2016 e 14.12.2016

37 SSN - Servizio Sanitario Nazionale/ SASN (Servizio assistenza sanitaria naviganti)

38 Art. 70, comma 2, D.Lgs. n. 193/2006

- AA Altre spese sanitarie.

Medici chirurghi e odontoiatri

- SR Spese per prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, esclusi gli interventi di chirurgia estetica e medicina estetica. Visita medica generica e specialistica o prestazioni diagnostiche e strumentali. Prestazione chirurgica (esclusa la chirurgia estetica / medicina estetica). Ricoveri ospedalieri, al netto del comfort. Certificazione medica.
- IC Intervento di chirurgia estetica e di medicina estetica ambulatoriale o ospedaliera.
- AA Altre spese.

Veterinari

- FV Farmaco per uso veterinario.
- SV Spese veterinarie sostenute dalle persone fisiche, riguardanti le tipologie di animali detenuti a scopo di compagnia o per la pratica sportiva³⁹.

Psicologi, infermieri, ostetriche e tecnici sanitari di radiologia medica

- SP Prestazioni sanitarie.

Parafarmacie

- FC Farmaco, anche omeopatico.
- FV Farmaco per uso veterinario.
- AD Dispositivi medici con marcatura CE: spese relative all'acquisto o affitto di dispositivi medici con marcatura CE.
- AS Servizi sanitari erogati dalle parafarmacie: ad esempio, spese relative ad ecocardiogramma, spirometria, Holter pressorio e cardiaco, test per glicemia, colesterolo e trigliceridi o misurazione della pressione sanguigna).
- PI Protesica e integrativa.
- AA Altre spese sanitarie.

Ottici

- AD dispositivi medici con marcatura CE: spese relative all'acquisto o affitto di dispositivi medici con marcatura CE. In tale tipologia di spesa sono ricompresi tutti i dispositivi medici, inclusi i dispositivi medici su misura.
- AA Altre spese sanitarie

7 Dati aggiuntivi richiesti per le spese sostenute dal 01.01.2021

7.1 Modalità di pagamento

Come noto⁴⁰ la detrazione IRPEF (del 19% relativa agli oneri di cui all'art. 15, TUIR) è riconosciuta a condizione che la spesa venga sostenuta mediante versamento bancario, postale o altri sistemi di pagamento tracciabili⁴¹ (quali ad esempio, carte di debito, di credito, prepagate).

Tale “vincolo” non è applicabile alla detrazione spettante per l'acquisto di medicinali, dispositivi medici, nonché per le prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche e strutture private accreditate al SSN.

Al fine di poter applicare tale disposizione, nell'Allegato A del nuovo decreto è previsto che:

- **l'indicazione della modalità di pagamento è obbligatoria per tutti i documenti fiscali relativi alle spese sanitarie e veterinarie che non rientrano nelle casistiche di esclusione⁴²;**
- l'indicazione della modalità di pagamento è **facoltativa** solo per le spese di medicinali e di dispositivi medici nonché per le spese inviate dalle strutture specialistiche pubbliche o private accreditate al SSN.

³⁹ Di cui al DM n. 289/2001

⁴⁰ Art. 1, c. 679 e 670 della Legge n. 160/2019 (Finanziaria 2020)

⁴¹ Art. 23, D.Lgs. n. 241/97

⁴² Art. 1, c. 680, Finanziaria 2020

È stato inoltre precisato che non è richiesta l'indicazione dello specifico strumento di pagamento utilizzato, ma più genericamente l'indicazione "tracciabile" / "non tracciabile".

7.2 Tipo di documento fiscale

Per le spese sostenute a decorrere dal 2021, sarà necessario comunicare al STS anche il "Tipo di documento fiscale"⁴³ (di norma fattura o documento commerciale).

7.3 Aliquota IVA

Per le spese sostenute a decorrere dal 2021, per ciascuna operazione deve essere indicata l'aliquota IVA applicata ovvero la natura dell'operazione nei casi di mancata applicazione dell'IVA⁴⁴ (ad esempio, codice "N4" per una prestazione esente ex art. 10, DPR n. 633/72).

8 Sanzioni

Le sanzioni inerenti l'adempimento dell'invio dei dati al STS sono particolarmente onerose e prevedono⁴⁵:

- in caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati la sanzione di euro 100 per **ogni comunicazione**, con un massimo di euro 50.000;
- l'inapplicabilità ossia del c.d. "cumulo giuridico"⁴⁶;
- in caso di errata comunicazione dei dati la sanzione non si applica se la trasmissione dei dati corretti è effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza, ovvero, in caso di segnalazione da parte dell'Agenzia delle Entrate, entro i cinque giorni dalla segnalazione stessa;
- nel caso in cui la comunicazione sia correttamente trasmessa **entro sessanta giorni** dalla scadenza prevista, la sanzione è ridotta di un terzo con un massimo di euro 20.000.

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito⁴⁷ che "il concetto di "comunicazione" contenuto nella norma sanzionatoria si riferisca ad ogni singolo documento di spesa errato, omesso, o tardivamente inviato.

8.1 Possibile fruire del ravvedimento

Per l'omesso / tardivo / errato invio dei dati al STS il contribuente ha la possibilità di regolarizzare la propria posizione usufruendo del ravvedimento operoso versando le sanzioni ridotte con mod. F24 utilizzando il **codice tributo 8912**⁴⁸.

Oltre a ciò se la comunicazione è **correttamente trasmessa entro 60 giorni dalla scadenza**, la sanzione base alla quale applicare la riduzione è rappresentata dalla sanzione ordinaria (Euro 100) ridotta a 1/3.

9 Opposizione del soggetto assistito a rendere disponibili all'Agenzia delle Entrate i dati delle spese sanitarie

Ricordiamo che, al fine di tutelare la propria privacy, è prevista la possibilità, da parte degli assistiti dei soggetti obbligati all'invio dei dati al STS relativi alle spese sanitarie erogate, di esercitare l'opposizione a rendere disponibili all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle spese sanitarie per l'elaborazione della dichiarazione mod. 730 / REDDITI precompilata.

43 Art. 2, c. 2, lett a) del Decreto Ministeriale del 19 ottobre 2020

44 Art. 2, c. 2, lett b) del Decreto Ministeriale del 19 ottobre 2020

45 Art. 3, c. 5-bis D.Lgs. n. 175/2014

46 ex. art. 12, D.Lgs. n. 472/97

47 Risoluzione n. 22/E del 23.5.2022

48 Risoluzione n. 22/E del 23.5.2022

In caso di opposizione all'utilizzo dei dati, con riferimento alle spese sostenute a decorrere dal 2021, il soggetto **obbligato all'invio** è comunque tenuto a trasmettere al STS i dati relativi all'acquisto ovvero alla prestazione sanitaria **senza però indicare il codice fiscale del contribuente** che ha sostenuto la spesa e manifestato l'opposizione.⁴⁹ È necessario indicare l'esercizio dell'opposizione all'utilizzo dei dati nell'apposito nuovo campo.

Per quanto concerne le modalità di esercizio dell'opposizione rinviando alla nostra precedente circolare di studio⁵⁰, nella quale è anche possibile rinvenire un **fac-simile** del cartello che i soggetti obbligati possono esporre nello studio / struttura sanitaria al fine di informare i propri assistiti della possibilità di opporsi all'invio dei dati.

10 Invio questionario al nostro Studio

Al fine di poter organizzare l'attività di Studio in vista della scadenza del termine per l'invio dei dati al STS, fissata per il giorno 30.09.2024, chiediamo ai nostri clienti interessati all'invio dei dati al STS di voler compilare il questionario allegato alla presente circolare ed inviarcelo per fax o per e-mail entro il giorno **15.9.2024**.

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e porgiamo

cordiali saluti

Winkler & Sandrini

Dottori Commercialisti e Revisori Contabili



Allegati

1) Invio dei dati relativi al 1° semestre 2024 al Sistema Tessera Sanitaria – questionario ed eventuale conferimento incarichi allo studio Winkler & Sandrini

⁴⁹ Art. 2, c. 2, lett c) del Decreto Ministeriale del 19 ottobre 2020

⁵⁰ Vedasi ns. circolare nr. 76 del 14.10.2016 – Punto 7.

Winkler & Sandrini

Via Cavour 23/c

39100 Bolzano (BZ)

E-Mail: info@winkler-sandrini.it

Fax 0471/062829

**Oggetto: Invio dei dati relativi al 1° semestre 2024 al Sistema Tessera Sanitaria –
questionario ed eventuale conferimento incarichi allo studio Winkler & Sandrini**

Soggetto per il quale viene compilato il questionario

Cognome:

Nome:

il qualità di legale rappresentante della società/studio associato:

Iscritto all'Ordine: della provincia di:.....

1 Accreditamento e abilitazione al STS

Il/La sottoscritto/a dichiara di:

- ☐ essere già accreditato al STS;
- ☐ che intende procedere autonomamente alla richiesta di ottenimento delle credenziali di accesso al STS;
- ☐ di volersi avvalere dello studio Winkler & Sandrini per richiedere le credenziali di accesso al STS, a tal fine comunica:

Indirizzo di posta elettronica certificata – PEC:

Nr. di tessera sanitaria:

Data scadenza della tessera sanitaria:

2 Modalità di invio dei dati al STS

2.1 Invio diretto dei dati al STS

Il/La sottoscritto/a dichiara che:

- ☐ intende trasmettere autonomamente i dati al STS,
senza alcun ausilio da parte dello Studio Winkler & Sandrini.

2.2 Invio dei dati al STS tramite lo Studio Winkler & Sandrini

2.2.1 Attribuzione della delega allo Studio Winkler & Sandrini – parte da compilare per clienti interni ed esterni

Questa parte deve essere compilata sia dai clienti per cui lo Studio tiene la contabilità, che per i clienti esterni, che tengono la propria contabilità autonomamente.

Il/La sottoscritto/a:

- ☐ conferisce delega allo Studio Winkler & Sandrini per la predisposizione e l'invio dei propri dati al STS
A tal fine:
 - ☐ dichiara di aver già avviato la procedura di delega allo Studio Winkler & Sandrini, accedendo autonomamente con le proprie credenziali al STS utilizzando la funzione “Gestione Deleghe” in data
 - ☐ autorizza lo Studio Winkler & Sandrini ad accedere con le mie personali credenziali al STS ed avviare la funzione “Gestione Deleghe” al fine di delegare lo Studio Winkler & Sandrini alla predisposizione ed invio dei dati al STS per proprio conto. A tal fine comunica le proprie credenziali di accesso al STS:
Codice identificativo:
Parola chiave:

2.2.2 Invio dei dati al STS con delega allo Studio Winkler & Sandrini – parte da compilare solo per i clienti esterni

I clienti esterni, che tengono la propria contabilità autonomamente, dovranno scegliere una delle forme sotto indicate:

- ☐ invio del file già predisposto per l'invio telematico al STS;
- ☐ invio della tabella Excel già compilata in ogni sua parte per l'importazione in Studio dei dati da inviare al STS
Vi chiedo pertanto di volermi inviare la tabella excel.

Persona di riferimento da contattare per eventuali chiarimenti:

Nome: _____ Cognome: _____

E-mail: _____

Tel. N. _____

Data _____ Firma _____